

Legge regionale 27 maggio 1987, n.35

Modifica alla L.R. n. 43/1985 . Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana

ARTICOLO UNICO

1. Nell'art. 4 e' inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 3:

"Per la gestione dei contratti di compartecipazione la Giunta regionale ha facolta' di creare, in accordo con terzi e nelle forme previste dalla legge, appositi comitati dotati di propria partita IVA.

La maggioranza dei membri di tali comitati e' costituito da dirigenti e funzionari regionali, nel cui ambito la Giunta, contestualmente alla costituzione del Comitato nomina chi rappresenta il comitato e un segretario responsabile della gestione amministrativa e finanziaria".

2. Nell'art. 5 e' inserito, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis:

"Nell'ipotesi in cui siano stati costituiti i comitati di cui al comma 3 dell'art. 4, i proventi di cui al comma precedente affluiscono direttamente ai comitati stessi, ai quali, altresì, la Giunta regionale assegna i propri fondi relativi all'iniziativa di competenza".

3. Nell'art. 6 al comma 1 dopo "di cui alla presente legge" e' aggiunto:

"fatta eccezione per le iniziative di competenza dei comitati di cui al comma 3 dell'art. 4".

4. Dopo l'art. 6 e' inserito l'art. 6 bis:

"Nell'ipotesi di contratti di compartecipazione per cui sia stato dato luogo alla costituzione dei comitati di cui all'art. 4, comma 3, i comitati presentano, per ciascuna iniziativa di loro competenza il bilancio di previsione e il rendiconto alla Giunta regionale per l'approvazione".